

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita un'Associazione, disciplinata dal diritto italiano, denominata:  
**"OSSERVATORIO INTERNAZIONALE ADR CRISI E IMPRESA" in sigla "OSSERVATORIO ADR E CRISI"**, il tutto senza vincoli di rappresentazione grafica.

### **Articolo 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Roma (RM), Piazza San Bernardo 106 p.2.

Il cambiamento di indirizzo nel Comune di Roma non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi periferiche, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

### **Articolo 3 - SCOPO**

L'Associazione, che è apolitica e non ha scopo di lucro, si propone attività accademica di studio e analisi, anche mediante la creazione su bando di gruppi di ricerca in convezione con Istituti di ricerca scientifica nazionale e sovranazionale, Università, CNR, altri Enti di ricerca in genere e imprese di interesse nazionale e internazionale, nonché lo studio e l'approfondimento delle tematiche e dinamiche tecnico/giuridiche nell'ambito:

**a)** delle procedure concorsuali, al fine di:

- individuare le problematiche connesse con tali procedure, trovarvi soluzione e darvi tutela;

**b)** della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di:

- approfondire, sviluppare e diffonderne lo studio e la conoscenza;

**c)** delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di:

- individuare le problematiche connesse con tali procedure, trovarvi soluzione e darvi tutela;

**d)** della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

**e)** dei metodi alternativi per la risoluzione di conflitti in tutte le loro forme, al fine di:

- individuare le problematiche connesse con tali procedure, trovarvi soluzione e darvi tutela;

- 
- approfondire, sviluppare e diffondere lo studio e la conoscenza sulle procedure di arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e conciliazione;
  - rappresentare gli interessi degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori di cui al D.lgs.28/2010.

L'associazione, si propone di rappresentare e tutelare gli interessi dei referenti di OCC e dei Gestori della Crisi iscritti nell'Albo del Ministero della Giustizia istituito con D.M. 202/2014.

Con l'entrata in vigore definitiva del Dlgs 14/19, si propone altresì di rappresentare e tutelare tutti i soggetti delle procedure ivi indicate compreso l'Esperto indipendente ex Dl 118/21

Il tutto improntato in un'ottica di crescita culturale, sociale, professionale e di ricerca accademica.

Nell'attività indicata verranno coinvolti sia tutti i soggetti associati sia elementi esterni che potranno anche essere reclutati tramite bandi nazionali e internazionali.

L'Associazione potrà, altresì:

- a) sviluppare studi e organizzare convegni, corsi di formazione e aggiornamento, master, eventi, dibattiti (anche on line), sulle materie riguardanti la crisi di impresa e le procedure concorsuali compreso quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- b) favorire occasioni di confronto e dialogo con istituzioni e autorità, anche ecclesiastiche, per l'attuazione dello scopo istituzionale;
- c) promuovere e diffondere le norme sulla crisi d'impresa e da sovraindebitamento attraverso la divulgazione delle procedure nei confronti dei cittadini e anche mediante la nascita di osservatori locali, nazionali e internazionali;
- d) promuovere attività editoriali e promozionali di varia natura e divulgare i risultati di ricerca attraverso la costituzione di riviste e pubblicazioni.  
~~utili al raggiungimento dello scopo istituzionale~~

L'Associazione potrà effettuare ogni altra attività che riterrà utile al raggiungimento dello scopo, compresa la consulenza, assistenza, formazione e fornitura di servizi, se pur in via non prevalente, sia direttamente o indirettamente, qualora tali attività vengano richieste dagli Associati, dai curatori e dai Commissari Giudiziali, dai Referenti e Gestori degli OCC, dagli Esperti indipendenti della composizione negoziata, dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriali e/o dal loro Consiglio Nazionale, da qualsiasi altra categoria professionale, da Università ed Enti di

---

ricerca, da Tribunali, Istituzioni e Enti pubblici in genere, privati e Imprese o Associazioni sindacali rappresentanti quest'ultime.

L'Associazione potrà, altresì:

- acquisire e detenere partecipazioni in società o enti lucrativi e non in via strumentale agli scopi istituzionali;
- promuovere il confronto con organi istituzionali sia nazionali che internazionali, con il mondo accademico e con organi governativi, al fine di migliorare le azioni necessarie ai professionisti e alle aziende loro clienti, per affrontare le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento.
- curare l'organizzazione di manifestazioni ed eventi quali conferenze stampa, simposi e tavole rotonde nonché la partecipazione ad eventi di tale tipo, purché inerenti allo scopo riportato nel presente Statuto;
- progettare e realizzare, anche con l'ausilio o la collaborazione di Enti pubblici e Istituzioni governative e religiose, misure di carattere sociale destinate a finanziare soggetti in situazioni di accertate difficoltà economiche, al fine di agevolarne l'accesso alle procedure di sovraindebitamento;
- progettare e realizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e Istituzioni governative, misure destinate a sostenere finanziariamente gli Organismi di Composizione della crisi che abbiano subito difficoltà nell'incasso di prestazioni rese ai sovraindebitati nell'ambito delle richieste di accesso ad una delle procedure previste dalla Legge o che non siano stati sufficientemente remunerati da quest'ultimi stanti le difficoltà finanziarie in cui essi versavano;
- Svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario.

#### **Articolo 4 – DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050.

#### **Articolo 5 – SOCI**

Gli associati si distinguono nelle due seguenti categorie:

- Soci fondatori;

- Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, salvo la deroga prevista in sede di costituzione dell'associazione.

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo con delibera approvata a maggioranza.

Il Socio è tenuto a corrispondere il contributo associativo per anno solare, la cui determinazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio.

La dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso se comunicata almeno tre mesi prima dell'ultimo giorno dello stesso. In caso contrario, avrà efficacia dalla fine dell'esercizio sociale successivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere un Socio, in presenza di giusta causa, che si identifica nella presenza di un comportamento che integri una grave violazione degli interessi e delle finalità dell'Associazione, una violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie od un comportamento disonorevole. I soci che non ottemperano al versamento della quota/contributo sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo sono esclusi dall'Associazione a mezzo di apposita comunicazione via PEC.

Il venir meno della qualità di Socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori in regola con i versamenti del contributo annuale, partecipano all'Assemblea dei Soci, hanno diritto di voto e possono essere votati per assumere cariche sociali.

Le persone giuridiche e le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti.

---

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

I Soci devono versare il contributo annuale nella misura anno per anno determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può modulare l'importo del contributo annuo in ragione della qualità del Socio e dell'attività dallo stesso svolta, purché tale modulazione attenga a categorie predeterminate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo fissa il termine entro il quale il contributo per l'anno successivo deve essere versato.

Tutti i Soci hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto ai terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti, con particolare riguardo all'attività informativa, formativa e di consulenza per tutte le questioni inerenti agli scopi e alle finalità della stessa.

#### **Articolo 8 – PATRIMONIO**

Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote sociali versate dai soci Fondatori e dai contributi degli associati richiesti in relazione alle necessità ed al buon funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di Enti Pubblici e Privati, e di persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti;
- da eventuali entrate relative all'effettuazione di servizi relativi alle attività istituzionali e direttamente connesse (come anche, ad esempio, le sponsorizzazioni).

Costituiscono inoltre il Patrimonio dell'Associazione tutti i beni mobili ed immobili acquistati con gli introiti di cui sopra o donati a diverso titolo, esclusivamente utilizzati per la realizzazione delle medesime attività. Durante la vita dell'Associazione non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve eventualmente costituite, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Il Patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 9 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere

---

il Bilancio o il Rendiconto Economico e Finanziario, da presentare all'Assemblea degli associati. Il Bilancio o il Rendiconto, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali avanzi di gestione, anche attraverso la costituzione di apposita riserva vincolata, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non possono essere distribuiti in nessun caso avanzi di gestione ai soci. Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione

#### **Articolo 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore unico.
- Il Comitato Scientifico

#### **Articolo 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci (fondatori e sostenitori) e dai rappresentati delle persone giuridiche associate, i quali hanno tutti lo stesso diritto di intervento e di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'espressione del voto si esercita per alzata di mano. Nessuna limitazione ai diritti di voto può essere adottata.

All'Assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona dalla stessa nominata.

L'Assemblea nomina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;

---

in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta mediante e-mail, PEC, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Revisore unico ;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento interno (eventuale);
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale Scioglimento dell'Associazione.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante e-mail, PEC, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nel caso di urgenza, senza rispetto di termini e di forma. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

VEBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24.03.2022  
Statuto  
Associazione ADR e Crisi - Commercialisti & Avvocati

---

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- programmare le attività istituzionali;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali e straordinarie;
- determinare l'importo annuo massimo rimborsabile alle cariche sociali per le spese vive da loro sostenute in ragione del loro ufficio;
- decidere sull'ammissione dei Soci.
- sottoscrivere contratti, accordi, convenzioni e protocolli con imprese e Enti pubblici e/o privati

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni partecipa l'Organo di controllo.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

I consiglieri svolgono il proprio mandato a titolo gratuito ad eccezione delle spese vive sostenute per l'espletamento delle attività in favore dell'associazione (rimborso spese).

### **Articolo 13 – PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni e rappresentare l'Associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;



- 
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 14 – REVISORE UNICO**

Il Revisore unico viene nominato dall'Assemblea ordinaria e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali; egli dura in carica per un quadriennio e scade allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Revisore ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti adottati, sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Revisore unico ha diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il suo parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'attività del Revisore è a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente un rimborso spese.

#### **Articolo 15 – COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Composizione e nomina**

Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari, professionisti e personalità che si sono distinti per le competenze professionali e doti umane, in numero variabile da cinque a undici membri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente del Comitato Scientifico e su proposta di quest'ultimo, nomina i Consiglieri ed il Segretario.

Il Comitato Scientifico è così composto:

- a) Presidente Scientifico;
- b) Segretario Scientifico;
- c) Consiglieri.

In caso di dimissioni o di altro impedimento del Presidente Scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti per cooptazione dal Presidente Scientifico,

---

sentito il parere del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al comma successivo.

Qualora il numero dei Membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Scientifico, provvede alla nomina dei nuovi Membri fino al raggiungimento del numero minimo.

Il Consiglio Direttivo può valutare, su indicazioni del Presidente Scientifico, l'allargamento del Comitato Scientifico ad altre personalità e figure di particolare rilevanza professionale, che diverranno Membri a tutti gli effetti.

#### **Funzioni**

Il Comitato Scientifico in qualità di Organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste l'Associazione nella:

- a) divulgazione e approfondimento delle materie concorsuali e della crisi d'impresa in genere; sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione la selezione dei progetti di ricerca, delle attività e delle collaborazioni istituzionali da avviare nel perseguimento degli scopi statutari;
- b) acquisizione di pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni delle predette iniziative, progetti e collaborazioni;

Il Comitato Scientifico:

- ha la supervisione scientifica su tutti i progetti dell'Associazione.
- valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione. Tutte le pubblicazioni editoriali con marchio dell'Associazione, ovvero con patrocinio, e tutti i documenti da pubblicare a cura dell'Associazione (articoli, presentazioni a congressi, corsi formativi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti dal Consiglio Direttivo al Comitato Scientifico. Il Presidente, acquisito il parere del Comitato Scientifico, relaziona al Consiglio Direttivo che decide autonomamente, tenendo conto di detto parere.
- stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato Scientifico, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, note, elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo è tenuto a esaminare le proposte del Comitato Scientifico nella prima riunione utile. Esso esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico su singole materie o insiemi di argomenti. Il medesimo può, inoltre, affidare al Comitato Scientifico incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari

---

approfondimenti, con riguardo alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.

Promuove la stesura di linee guida, manuali, banche dati ecc., nonché di corsi di formazione nella materie statutariamente previste.

Il Comitato Scientifico individua unitamente al Consiglio Direttivo tematiche emergenti d'interesse scientifico e promuove l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali.

#### **Riunioni**

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno ogni trimestre.

Il Presidente Scientifico, sentiti gli altri Membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di volta in volta, l'ordine del giorno.

Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto prevale quello del Presidente Scientifico.

Il Comitato Scientifico su istanza del Presidente, può invitare alle riunioni i Membri del Consiglio Direttivo o altri soci, per questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

Il Comitato Scientifico può avvalersi di esperti esterni e rappresentanti di Enti e Istituzioni che possano apportare un significativo contributo scientifico per la valutazione dei progetti.

Il verbale della riunione è inviato a tutti i Membri del Comitato Scientifico entro cinque giorni successivi alla riunione stessa.

È cura del Segretario Scientifico inviare il verbale della riunione al Consiglio Direttivo per i successivi adempimenti del predetto Organo.

Il Presidente Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire pareri di carattere scientifico.

#### **Durata**

Il Comitato Scientifico ha la durata di quattro anni. Alla scadenza i Membri possono essere riconfermati.

È facoltà del Consiglio Direttivo revocare le cariche in qualsiasi momento.

Il Membro del Comitato Scientifico che non partecipa senza giustificato motivo alle riunioni convocate nel corso di un anno solare, alla scadenza del mandato non può essere riconfermato.

#### **Convocazione e modalità operative**

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Membri per via telematica, fax, e-mail, PEC o altro mezzo telematico, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in

---

caso di urgenza, con comunicazione telefonica. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede sociale o presso la sede amministrativa, ovvero in altro luogo purché nel territorio dell'Unione Europea. Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche attraverso incontri telematici (Skype) o con altro software analogo.

Il numero minimo di partecipanti previsti alle riunioni è di tre Membri. Coloro che sono impossibilitati a partecipare, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Segretario Scientifico.

I Membri del Comitato Scientifico ed i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutto ciò che emerge nell'ambito dei lavori del Comitato.

Nel caso in cui siano preannunciate numerose assenze o di particolare rilevanza per gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione potrà essere discrezionalmente aggiornata ad altra data da parte del Segretario Scientifico.

Le adunanze del Comitato Scientifico e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Membri.

#### **Presentazione e valutazione dei progetti**

I progetti sono presentati e consegnati al Presidente Scientifico.

Essi sono valutati dai Membri del Comitato Scientifico. Laddove necessario, può essere richiesta, quando ritenuto opportuno, una valutazione di altri specialisti italiani e/o internazionali.

La valutazione dei progetti si articola in due fasi.

La prima fase coinvolge alcuni Membri del Comitato Scientifico esperti sull'argomento del progetto da valutare. In questa fase possono essere coinvolti esperti nazionali e/o internazionali.

La seconda fase coinvolge tutti i Membri del Comitato Scientifico al fine di provvedere alla valutazione finale del progetto. Qualora manchino elementi di valutazione ritenuti essenziali dai presenti, la votazione è rimandata alla riunione successiva.

Il Comitato Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza dei presenti.

I progetti per i quali sono stati espressi pareri favorevoli dal Comitato Scientifico, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Per particolari progetti è possibile richiedere l'autorizzazione di un Comitato Etico laddove necessario.

#### **Gratuità delle cariche**

I Membri del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire.

---

Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente un rimborso spese in proporzione alle attività progettuali svolte dal Comitato Scientifico.

**Norme Finali**

Per la soluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo decide con voto all'unanimità.

**Articolo 16- SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, salvo diversa disposizione prevista dalla Legge. Esperita la liquidazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o ai fini di Pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi, sono sottoposte ad un collegio arbitrale, composto da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo che assume la presidenza, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci, con l'accettazione dello Statuto si impegnano alla presente clausola compromissoria.

**Articolo 18 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del codice civile e le altre disposizioni vigenti fiscali ed in materia di Enti non commerciali e a carattere sociale per quanto compatibili.